



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Proc. N. 61552/13 R. G. N. R. mod. 21 (stralcio del 43833/12 R. G. N. R. mod. 21)
Proc. N. 231489/13 R. G. G. I. P.

DECRETO (Art. 409 C.p.p.)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dr. Gennaro Mastrangelo

Nel procedimento indicato in epigrafe contro

1. USLENGHI Domenico [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Andrea Perron Cabus, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

2. MAURO Rosa Angela [REDACTED]

difesa di fiducia dall'avv. Pier Paolo Casi, [REDACTED] avv. Maria Elena Campi, [REDACTED]

iscritta per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2008 in MILANO

3. BELOTTI Daniele [REDACTED]

[REDACTED] il proprio difensore avv. Domenico Aiello in

Difeso di fiducia dall'avv. Domenico Aiello, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2010 in MILANO

IL GIUDICE
dr. Gennaro MASTRANGELO



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

4. **CATTANEO Raffaele** [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Sergio Martelli, [REDACTED] avv. Roberto Pasella, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2009 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

5. **BORGHINI Gianpietro** [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Francesco Perli, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data [REDACTED] sino al 31 dicembre 2010 in MILANO

6. **AZZI Rienzo** [REDACTED]

Difesa di ufficio dall'avv. Maria Grazia La Bianca, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2010 e permanente sino al 31 dicembre 2011 in MILANO

7. **CARUGO Stefano** [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Sergio Spagnolo e avv. Mario Brusa, entrambi con studio in Milano [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2010 e permanente sino al 20 dicembre 2012 in MILANO

8. **FARIOLI Gianluigi** [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il proprio difensore avv. Giuseppe [REDACTED]

IL GIUDICE
dr. Gennaro MASTRANGELO



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Candiani, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2008 in MILANO

9. ROSSONI Giovanni [REDACTED]

[REDACTED] avv. Salvatore Stivala in Milano

Difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Stivala, con studio [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gennaio 2009 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

10. BETTINI [REDACTED]

[REDACTED] avv. Giovanni Bana, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Bana con studio [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2011 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

11. MARCORA Enrico, [REDACTED]

proprio difensore avv. Giuseppe Lucibello, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Lucibello, con studio [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2011 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

12. SCOTTI Mario, [REDACTED]

presso il proprio difensore avv. Gianbattista Scalvi, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Gianbattista Scalvi, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

13. ADAMOLI Giuseppe, [REDACTED]

presso il proprio difensore avv. Prof. Angelo Giarda, [REDACTED]
Difeso di fiducia dall'avv. Prof. Angelo Giarda e avv. Glauco Gasperini, entrambi con studio in [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2010 in MILANO

14. ALLONI Agostino, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Astrid Pennazzi e avv. Carlo de Blaw, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2012 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

15. BENIGNI Giuseppe, nato a Scanzorosciate (BG) l'1 luglio 1948, elettivamente domiciliato

presso il proprio difensore avv. Enrico Giarda, [REDACTED]
Difeso di fiducia dall'avv.

Enrico Giarda, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2009 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

16. CIVATI Giuseppe, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Gamberini e avv. Salvatore Tesoriedo, entrambi con studio [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv., 110 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

17. CONCORDATI Gianfranco, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Pietro Gabriele Roveda, con studio in Milano via Chiossetto nr. 12 e avv. Alessandro Concordati, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

IL GIUDICE
dr. Gennaro MASTRANGELO



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2010 in MILANO

18. FABRIZIO Maria Grazia, [REDACTED]

Difesa di fiducia dall'avv. Simona Zonda, [REDACTED]

iscritta per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2009 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

19. GALPERTI Guido, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2008 in MILANO

20. GUINDANI Dionigi, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

21. MIRABELLI Franco, [REDACTED]

il proprio difensore avv. Federico Riboldi, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Federico Riboldi, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv., 110 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

22. PEDRAZZI Fortunato, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Rosaria Italiano, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2008 in MILANO

23. PIZZETTI Luciano, [REDACTED]

presso il proprio difensore avv. Giovanni Bellingardi, [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Bellingardi, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2008 in MILANO

24. PRINA Francesco, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Moroni, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv., 110 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

25. SANTANTONIO Fabrizio, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Michele Apicella, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2011 e permanente sino al 31 dicembre 2011 in MILANO

26. TOSI Stefano [REDACTED]

difensore avv. Giovanni Bellingardi [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Bellingardi, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2010 e permanente sino al 31 dicembre 2011 in MILANO

27. VALMAGGI Sara, [REDACTED]

difensore avv. Giovanni Brambilla Pisoni, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, [REDACTED]

iscritta per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2009 in MILANO

28. VILLANI Giuseppe, [REDACTED]

domiciliato presso il proprio difensore avv. Clelia Cazzola [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Clelia Cazzola [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2012 e permanente sino al 31 dicembre 2012 in MILANO

29. VIOTTO Antonio, [REDACTED]

presso il proprio difensore avv. Federico Riboldi, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Federico Riboldi, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gennaio 2008 e permanente sino al 31 dicembre 2010 in MILANO

30. AROSIO Edgardo [REDACTED]

[REDACTED] avv. Armando Giudici,

Difeso di fiducia dall'avv. Armando Giudici, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gen 2008 e permanente sino al 31 dic 2010 in MILANO

31. SERAFINI Giancarlo [REDACTED]

[REDACTED] avv. Andrea Garello in

Difeso di fiducia dall'avv. Andrea Garello, con studio in Milano Largo Augusto nr. 3 e avv. Anna Lisa Baroni, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv. C.P. commesso in data 1 gen 2008 e permanente sino al 31 dic 2008 in MILANO

32. ALFIERI Alessandro, [REDACTED]

il proprio difensore avv. Renato Prestinoni, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Renato Prestinoni, [REDACTED]

Roberta Guarnieri, [REDACTED]

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 cpv., 110 C.P. commesso in data 1 gen 2010 e permanente sino al 31 dic 2012 in MILANO

33. PORCARI Carlo, [REDACTED]

presso il proprio difensore avv. Maria Angela Ghezzi, [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Maria Angela Ghezzi, [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

iscritto per il seguente titolo di reato

- artt. 314, 81 co. 1 C.P. commesso in data 1 gen 2008 e permanente sino al 31 dic 2010 in MILANO;

letta la richiesta di archiviazione avanzata dai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica dott. Alfredo ROBLEDO, dott. Paolo FILIPPINI e dott. Antonio D'ALESSIO, e datata 16.12 2013

OSSERVA

La Procura della Repubblica al seguito delle complesse indagini sull'utilizzo dei fondi erogati dalla regione Lombardia per l'attuazione delle funzioni politiche ed istituzionali sue e dei suoi rappresentati ha stralciato la posizione dei predetti indagati, iscritti per peculato, chiedendo l'archiviazione in base alle motivazioni esposte nella richiesta e qui di seguito riportate:

« I gruppi consiliari, in forza di Leggi regionali, ottengono annualmente fondi da utilizzare per le spese di funzionamento, di aggiornamento, di studio e documentazione, nonché per la diffusione della loro attività, attraverso azioni di informazione e comunicazione. Ulteriori fondi sono previsti per l'assunzione di collaboratori. Si veda la relazione di P.G. redatta dalla Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Milano nr. 0877668/12 GTMC/2[^] del 11 dicembre 2012.

La notizia di reato, derivante da attività di indagine collegata ad altri reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali della Regione, evidenziava un uso indebito di previdenze e contributi stanziati per l'espletamento del mandato consiliare, come si evince dalla trascrizione della conversazione telefonica intercorsa tra Nicoli Cristiani e Fabio Saldini, dalle dichiarazioni rese da Gloria Ceconello in data 23 luglio 2013 e 3 ottobre 2012 e Samantha Macchi in data 4 ottobre 2012, dall'esposto presentato da Francesco Acampora il 10/5/2012, nonché dalle annotazioni della Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Milano nr. 613242/12 del 27 agosto 2012 e nr. 645208/12 del 14 settembre 2012, con relativi allegati.

Nello specifico l'attività di accertamento sul corretto utilizzo del denaro pubblico si è concentrata, in questa fase investigativa, sulle spese sostenute dai Consiglieri regionali in forza della Legge regionale 27/10/1972 n.34, come integrata dalla Legge regionale 7 maggio 1992 n.17. L'art. 2 ter della predetta legge, rubricato "Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato consiliare", sancisce: "1. Al fine di assicurare l'espletamento del mandato consiliare è riconosciuto ad ogni gruppo il contributo mensile per le spese di formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione e accesso e utilizzo delle nuove tecnologie. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza in base alle modalità deliberate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio".

La Guardia di Finanza di Milano, Nucleo di Polizia Tributaria, su ordine del Pubblico Ministero ha proceduto ad acquisire presso i competenti uffici amministrativi regionali la documentazione fiscale ed ogni altro atto posto a giustificazione delle spese rimborsate ai Consiglieri in virtù dell'art.2ter L. 27/10/1972 n.34.

In seguito all'attività di acquisizione documentale, il Pubblico Ministero ha proceduto alla verifica della coerenza delle spese richieste a rimborso dai Consiglieri, in tutti quei casi (la maggior parte) in cui le stesse risultavano sprovviste di adeguata (e ragionevole) giustificazione.



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Al fine di sindacare la "funzionalizzazione" delle spese all'espletamento del mandato consiliare, si è proceduto ad interrogare gli indagati (si vedano verbali in atti) e ad acquisire memorie difensive e documentazione utile a ricondurre la spesa del denaro pubblico con le finalità indicate dalla legge. La scrupolosa ed attenta analisi della numerosissima documentazione, il vaglio delle giustificazioni offerte dagli indagati, l'interpretazione sistematica delle norme di legge e di regolamento in materia, ha condotto a far ritenere giustificabili, quantomeno in punto di elisione dell'elemento soggettivo del reato di peculato, le spese sostenute per l'acquisto delle seguenti tipologie di beni o servizi:

- 1) Acquisto di servizi pubblicitari su mass-media (giornali-spot televisivi – radiofonici)
- 2) Acquisto di telefoni, computer, accessori informatici
- 3) Acquisto di materiali di consumo, toner, carta, cancelleria
- 4) Stampa di volantini o manifesti
- 5) Spese per la gestione di siti internet o social network
- 6) Spese per l'acquisto di software e per assistenza tecnica per strumentazione informatica
- 7) Pagamento di bollette telefoniche per contratti Consip o convenzionati con l'Ente
- 8) Spese per acquisto di francobolli e marche
- 9) Spese per la formazione e informazione politica: giornali, riviste, libri specifici
- 10) Spese per la partecipazione a seminari, corsi, convegni e relative spese sostenute in tali occasioni (taxi-treni-ristoranti)
- 11) Spese legate alla organizzazione di eventi relativi alla attività politica del consigliere (affitto di sale o spazi per convegni - pranzi o rinfreschi collegati a tali eventi)
- 12) Spese di locazione per la segreteria politica del consigliere
- 13) Pranzi e cene se contestualizzati nell'ambito di un evento di rilievo politico esterno, di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza o della commissione consiliare di cui l'indagato è membro. In tale ultima ipotesi si è ritenuto di considerare penalmente non rilevanti le spese per pranzi che, pur non rientrando in un concetto di rappresentanza in senso stretto e pur non collegati ad un evento ufficiale, il Consigliere ha indicato precisamente come momento di incontro esterno, finalizzato alla trattazione di temi di politica regionale, con soggetti identificati o identificabili, appartenenti ad altre Istituzioni territoriali.

Oltre alla tipologia di spese, per le quali è plausibile la strumentalità rispetto all'esercizio delle funzioni consiliari, un ulteriore elemento idoneo ad escludere l'integrazione dell'elemento psicologico (dolo) del delitto in contestazione, nonché la concreta offensività del bene giuridico tutelato dalla norma (patrimonio dell'Amministrazione Pubblica), deve ricercarsi nella scarsa rilevanza economica del totale dei rimborsi richiesti per acquisto di beni non coperti da apprezzabile giustificazione. Infatti la modestia di alcune spese, in un contesto generale di sostanziale correttezza e adeguatezza delle spese, anche considerate le maggiori e ingenti somme potenzialmente a disposizione, rende l'approccio dell'indagato estraneo a quella volontà di approfittamento illecito delle risorse pubbliche.

In sintesi, seppur di non immediata coerenza con le finalità pubblicistiche stabilite dalle norme che attribuiscono ai Consiglieri regionali la disponibilità di denaro per l'espletamento del mandato, si è ritenuta l'insussistenza del reato di peculato ogniqualvolta le tipologie di spese, singolarmente o nel loro complesso, potessero sottendere finalità latamente istituzionali oppure impegnassero, negli anni, somme di denaro relativamente modeste, ritenendo al contrario sussistente il dolo



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

“appropriativo” nei casi in cui le spese sostenute dal Consigliere evidenziassero il perseguimento di un interesse palesemente personale, anche per carenza di una motivazione alternativa, soddisfatto tramite l'impiego di rilevanti risorse pubbliche distratte dagli scopi di legge».

Questo Giudice ha preso visione degli interrogatori resi da alcuni degli indagati e delle memorie presentate, alcune volte personalmente altre a mezzo della difesa, a giustificazione delle spese contestate.

Le voci di spesa sono assai diversificate, talune rientranti sicuramente nei limiti delle attribuzioni legalmente previste, altre più dubbie.

In particolare le spese di rappresentanza, sostanziatesi, nella maggior parte dei casi, in cene, colazioni di lavoro e rinfreschi, talvolta sono finalizzate alla rappresentanza dell'Ente regionale, altre del gruppo politico di appartenenza.

Partendo dalle prime, «le spese di rappresentanza sono quelle destinate ad attività rivolte a proiettare l'amministrazione all'esterno in rapporto ai propri fini istituzionali e che si fondano sull'effettiva esigenza per l'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in generale», Corte dei Conti, Sez. CM Sent. num. 000752 del 06/07/2009 PD A91024. In effetti tale requisito è stato riscontrato nella maggior parte dei casi laddove l'indagato ha fornito, per quanto a volte non perfettamente stante la distanza temporale di alcuni degli accadimenti contestati, delucidazioni circa i commensali e l'oggetto della discussione avvenuta. In altri casi, allorché tali delucidazioni sono mancate o sono poco precise, stante la distanza temporale e la molteplicità degli incontri che gli indagati hanno avuto per i fini connessi al loro mandato, sarebbe prognosticamente infruttuoso sia un supplemento d'indagine sia un vaglio dibattimentale. Anche a voler attingere elementi conoscitivi da soggetti diversi dagli indagati ma comunque a conoscenza dei fatti, come, a titolo d'esempio, i commensali o i ristoratori, tale opzione appare potenzialmente infruttuosa, proprio perché i fatti si inseriscono nella normale attività dei predetti, quali attività non eccezionali ed in un certo qual modo routinarie.

Quanto alle spese sostenute per incontrare sul territorio appartenenti alla medesima compagine politica del singolo indagato, o per conservare rapporti con i soggetti che si sono succeduti nella carica locale in precedenza ricoperta dalla persona sottoposta ad indagini – si veda, a titolo di esempio, gli incontri di Carugo con gli amministratori del Comune di Monza, nel quale egli aveva in precedenza ricoperto la carica di assessore – o per illustrate agli elettori le iniziative politiche del partito di appartenenza – si veda, in particolare, le spese di ristorazione di Alfieri, molte delle quali giustificate con esigenze di diffusione dell'attività del gruppo consiliare o del partito –, rileva, oltre alla normativa indicata nella richiesta di archiviazione, anche quella contenuta nel “Testo coordinato del regolamento relativo alle modalità di erogazione del contributo mensile spettante ai gruppi consiliari (Fondo funzionamento)”, (all. 2 memoria Avv.ti Brusa e Spagnolo per Carugo) il quale prevede l'erogazione delle provvidenze anche per «diffondere la conoscenza del gruppo consiliare».

Quanto al profilo psicologico, alla offensività della condotta ed al bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice, questo Giudice dissente dalle valutazioni della Procura della Repubblica e di alcuni degli indagati i quali, a dimostrazione della loro lecita condotta, hanno in

IL GIUDICE
Gennaro M. FRANGELO



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

sostanza evidenziato come le somme utilizzate fossero inferiori a quelle messe loro potenzialmente a disposizione.

Il dolo di peculato è dolo generico (C 22.11.1996, Pravisani, *Riv. Pen.* 1997, 187, in motivazione) e richiede nell'agente la consapevolezza di detenere, per ragioni d'ufficio, il denaro o la cosa mobile altrui e la coscienza e la volontà di disporne come propri. Il suo momento conoscitivo abbraccia tutti gli elementi del fatto che sono quasi tutti elementi normativi, nella conoscenza che può averne un profano e dunque appare sufficiente che egli sappia di trattare la cosa posseduta come se fosse il proprietario. Né rileva, secondo la giurisprudenza, l'errore dell'agente.

Quanto al bene giuridico protetto, l'art. 314 C.p. è considerato dalla dottrina prevalente un reato plurioffensivo nel quale è tutelato non solo l'interesse dello Stato alla legalità, all'efficienza, alla probità e all'imparzialità dell'attività della P.A., ma anche l'interesse di quest'ultima all'integrità dei beni patrimoniali a lei affidati; così anche la giurisprudenza maggioritaria (SS.UU. 6.10.2009, *Cass. Pen.* 2010, 90).

La valutazione della offensività della condotta e della proporzione tra la somma di cui si è disposto e quella astrattamente nella disponibilità dell'indagato debbono andare di pari passo.

L'«offensività della condotta concreta tenuta dall'agente costituisce oggetto di accertamento (caso per caso) del giudice di merito» (Corte Cost. 133/1992; cfr., altresì, in materia di droga, Corte Cost. 333/1991; Corte Cost. 360/1995; Corte Cost. 296/1996) ma essa interviene nella dosimetria della pena e non nella configurazione della fattispecie nei suoi elementi costitutivi, tranne ipotesi eccezionali, e di scuola, quali il furto del chiodo arrugginito o il danneggiamento del foglio di carta, che sono comunque dibattute dogmaticamente. Ed infatti, il c.d. principio di offensività, sulla scorta di una lettura sistematica degli artt. 13, 25 e 27, commi 1 e 3, della Costituzione, ed unitamente al principio di proporzione tra gravità del fatto di reato e pena, suggerito anche dall'art. 3 Cost., impone al giudice di valutare la concreta offesa arrecata da un fatto al bene tutelato e di adeguarne la sanzione. Quanto alla proporzione tra la somma di cui si è disposto e quella astrattamente nella disponibilità dell'indagato, sulla quale si diffondono alcuni, l'argomento prova troppo giacché esso equivale a dire che pur potendo portare a maggior danno la condotta ciò non si è fatto e tale circostanza proverebbe la liceità dell'agire.

«Il problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità dell'inazione. Il che comporta di verificare l'adeguatezza tra i meccanismi di controllo delle valutazioni di oggettiva non superfluità del processo e lo scopo ultimo del controllo, che è quello di far sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui» (così, in motivazione, Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991, in *Cass. Pen.*, 1991, 2119). Già nell'800, un illustre esponente della Scuola Classica, ammoniva: «non fate buon servizio alla giustizia mostrando [...] al pubblico che si accusa per la [...] funesta dottrina della speranza [...] nel processo vi è poco: ma può darsi che dal pubblico dibattito sorga qualche nuovo indizio».

Le spese tutte appaiono dunque finalizzate agli scopi legalmente previsti, residuando solo profili di eventuale responsabilità erariale data la diversità delle valutazioni demandate a questa A.G. ed alla Corte dei Conti.

Secondo questo Giudice rilevano, come appena osservato, possibili profili di responsabilità erariale, desunti dalla comparazione tra le modalità di rendicontazione ed i principi stabiliti dalla Corte dei Conti, anche in relazione alle spese di diffusione della conoscenza dell'operato del proprio gruppo



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

politico. Ed infatti «la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa. E' chiaro, infatti, che il difetto di tali minime indicazioni impedisce qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo» (cfr. Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 9.5.2013). Con specifico riferimento alle spese di riesportazione «deve essere affermata la responsabilità amministrativa dell'assessore comunale delegato per la liquidazione di una fattura a titolo di spesa di rappresentanza per servizi di ristorazione effettuati senza adeguata giustificazione documentale comprovante fra l'altro le qualifiche delle personalità invitate» (Corte dei Conti, Sez. II, Sentenza n. 129 dell'11.4.2000, *Riv. C. Cont.* 2000, 71).

Va dunque disposta l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 409 C.p.p. con restituzione degli atti al Pubblico Ministero e trasmissione del presente decreto al Signor Procuratore della Repubblica presso la Corte dei Conti per la Lombardia.

P. Q. M.

Visti gli articoli 409 e 410 C.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Signor Pubblico Ministero;


ORDINA

la trasmissione del presente decreto al Signor Procuratore della Repubblica presso la Corte dei Conti per la Lombardia.

MANDA

La Cancelleria per gli adempimenti di legge

Milano, 5 Marzo 2014



IL GIUDICE
dr. Gennaro Mastrangelo